

**COMUNE DI CARIATI
PROVINCIA DI COSENZA**

NR. 41 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE: STRAORDINARIA-URGENTE

**-SEDUTA PUBBLICA DI
SECONDA CONVOCAZIONE**

**OGGETTO: TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)- APPROVAZIONE
ALIQUOTA E TARIFFE PER L'ANNO 2014.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **VENTISETTE** del mese di **AGOSTO**
alle ore **17,00**, nella sede **MUNICIPALE** .

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si e'
riunito il Consiglio Comunale.

RISULTANO:

| N.ORD. | COGNOME E NOME | P | A |
|--------|------------------------|---|---|
| 01 | SERO Filippo Giovanni | P | |
| 02 | TRENTO Leonardo | P | |
| 03 | SALVATI Sergio | | A |
| 04 | MONTESANTO Leonardo | P | |
| 05 | DONNICI Giuseppe | P | |
| 06 | RIZZO Cataldo | P | |
| 07 | CELESTE Leonardo | P | |
| 08 | MINO' Cataldo | P | |
| 09 | STRAFACI Domenico | | A |
| 10 | GRECO Filomena | | A |
| 11 | CRITELLI Tommaso | | A |
| 12 | COSENTINO Francesco | | A |
| 13 | CICCOPIEDI Maria Elena | P | |

TOTALE PRESENTI : 08

TOTALE ASSENTI : 05

ASSISTE il Segretario Comunale : **DOTT.SSA LUIGINA CICALA** ;
il Sig. **CATALDO MINO'** nella qualità di **PRESIDENTE**, constatata la legalità
dell' adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno.

Delibera C.C. n° 41 del 27.08.2014
Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI)
Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014

IL PRESIDENTE

Dopo aver introdotto il punto posto al presente Ordine del Giorno invita il Sindaco a relazionare in merito .

Il Sindaco Filippo Sero provvede in merito ad illustrare il tributo in oggetto e propone anche su tale punto i seguenti emendamenti sulla proposta di delibera elaborata dall'Ufficio:

“ Aggiungere a pag. 3 al secondo Considerato , dopo la parola agro Silvo pastorale “ **da Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola** “.

Sempre nella stessa pagina 3 al terzo Considerato sostituire le lettere a-b-c-d-e (**alle ore 17,50 si allontana il Consigliere di minoranza Elena Maria Ciccopiedi**) con le seguenti :

- a) abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora , per più di sei mesi all'anno, all'estero purchè regolarmente iscritti al registro AIRE del Comune di Cariatì;
- b) locali,diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale turistico o ad uso non continuativo, ma ricorrente ;
- c) immobili situati all'interno del centro storico nei quali siano stati ubicati attività produttive, studi professionali, esercizi commerciali o artigianali, strutture ricettizie turistiche;
- d) immobili inagibili o inutilizzabili perchè in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;

Nello stesso “ Considerato “ di pagina 3 integrare il primo periodo dopo la parola “previsto” la parola “poter “ introdurre...;

A pagina 4 della proposta di delibera , laddove vengono elencati i servizi indivisibili affiancare a ciascun servizio gli importi dei costi :

| Servizi indivisibili | costi |
|---|----------------|
| illuminazione pubblica Costi 207.000 | 207.000 |
| Cura del verde pubblico, Gestione rete stradale comunale, urbanistica, arredo urbano e gestione territorio (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione). | 60.000 |
| Servizio di protezione civile | 3.000 |
| Servizi di polizia locale | 40.000 |
| TOTALE | 310.000 |

Propone, altresì, di emendare tutto ciò che è stato scritto nella proposta della delibera predisposta dall'Ufficio a pagina 8 e pagine 9 per come in allegato, di cui ne da lettura;

Il Presidente, conclusa la relazione del Sindaco sottopone all'approvazione del Consiglio gli emendamenti proposti;

Si approvano all'unanimità ;

Successivamente invita il consiglio a votare favorevolmente e complessivamente la proposta della delibera in oggetto predisposta dall'Ufficio così come integrata ed emendata ;

Presenti e votanti n° 7

Voti favorevoli n° 7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e gli emendamenti sopra riportati alla proposta elaborata dall'Ufficio Ragioneria ;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come

sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del

regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora , per più di sei mesi all'anno, all'estero purchè regolarmente iscritti al registro AIRE del Comune di Cariatì;
- b) locali,diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale turistico o ad uso non continuativo, ma ricorrente ;
- c) immobili situati all'interno del centro storico nei quali siano stati ubicati attività produttive, studi professionali, esercizi commerciali o artigianali, strutture ricettizie turistiche;
- d) immobili inagibili o inutilizzabili perchè in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi di cui al seguente elenco , così come emendati ed integrati:

| Servizi indivisibili | costi |
|--|---------|
| Illuminazione pubblica Costi 207.000 | 207.000 |
| Cura del verde pubblico, Gestione rete | 60.000 |

| | |
|--|----------------|
| stradale comunale, urbanistica, arredo urbano e gestione territorio (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione). | |
| Servizio di protezione civile | 3.000 |
| Servizi di polizia locale | 40.000 |
| TOTALE | 310.000 |

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

| | | |
|------------------------|---------|-------------|
| TASI possessore | Acconto | 16 giugno |
| | Saldo | 16 dicembre |

| | | |
|-----------------------|---------|--------------|
| TASI occupante | Acconto | 30 settembre |
| | Saldo | 16 dicembre |

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui servi indivisibili (TASI) adottato con deliberazione di consiglio comunale del 27.08.2014 n.40;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U. n° 267/00 e s.m.i.dal responsabile del servizio, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;

CONSTATATO, che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del consiglio comunale;

Vista la votazione unanime sopra riportata;

DELIBERA

di stabilire, per i motivi di cui in premessa, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe relative al **tributo sui servizi indivisibili (TASI)** nell'ambito dell'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014 così come emendate :

1. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone:

| | |
|--|-------------|
| Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 1 per mille |
| Aliquota per comodati | 1 per mille |
| Aliquota per locati a residenti | 1 per mille |
| Aliquota per unità abitative a disposizione | 1 per mille |
| Aliquota per tutti gli altri fabbricati | 1 per mille |
| Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D | 1 per mille |
| Aliquota per le aree edificabili | 1 per mille |

2. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti detrazioni per abitazione principale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo - l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI:

- **detrazione Euro 50,00**

3. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%;
 - abitazioni e relative pertinenze occupate da un nucleo familiare con un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) complessivamente non superiore all'importo annuo, del trattamento minimo di pensione INPS pari, per l'anno 2014 , ad Euro 6.517,94 (Euro 501,38 x 13 mensilità) limitatamente al tributo dovuto dall'occupante: 25% ;
 - abitazioni e relative pertinenze occupate esclusivamente dai pensionati appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE complessivamente non superiore di Euro 1.500,00 all'importo annuo, del trattamento minimo di pensione INPS, pari per l'anno 2014 ad Euro 6.517,94 (Euro 501,38 x 13 mensilità), limitatamente al tributo dovuto dall'occupante : 25%.
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero regolarmente iscritti al registro AIRE del Comune di Cariati nell'anno precedente a quello d'imposta, a condizione che le abitazioni non siano detenute a qualsiasi titolo da altri: riduzione del 25%;
 - Immobili situati all'interno del centro storico nei quali siano stati ubicati: attività produttive, studi professionali, esercizi commerciali o artigianali, strutture ricettizie turistiche : riduzione del 50%;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
5. di stabilire che le detrazioni non sono cumulabili;
6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Su proposta del Presidente il presente atto, con separata ed identica votazione sopra riportata viene reso immediatamente eseguibile per l'urgenza;

in sostituzione delle pag. 4 della proposta di delibera

dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI:

• **detrazione Euro 50,00**

3. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti **riduzioni** della TASI:

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale turistico o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%;
- abitazioni e relative pertinenze occupate da un nucleo familiare con un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) complessivamente non superiore all'importo annuo, del trattamento minimo di pensione INPS pari, per l'anno 2014, ad €. 6.517,94 (€. 501,38 x 13 mensilità) limitatamente al tributo dovuto dall'occupante: 25%;
- abitazioni e relative pertinenze occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE complessivamente non superiore di € 1.500,00 all'importo annuo, del trattamento minimo di pensione INPS pari, per l'anno 2014, ad €. 6.517,94 (€. 501,38 x 13 mensilità), limitatamente al tributo dovuto dall'occupante: 25%.
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero regolarmente iscritti al registro AIRE del Comune di Cariati nell'anno precedente a quello di imposta, a condizione le abitazioni non siano detenute a qualsiasi titolo da altri: riduzione del 25%;
- immobili situati all'interno del centro storico nei quali siano stati ubicati attività produttive, studi professionali, esercizi commerciali o artigianali, strutture ricettizie turistiche: riduzione del 50%;

4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Filippo G. De Luca

←

*De sostituzione delle pag. 9 delle proposte
di Delibera*

5. di stabilire che le detrazioni non sono cumulabili;
6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Stefano G. Ferro

✓

| Servizi indivisibili | Costi |
|--|--------------|
| illuminazione pubblica | 207.000 |
| Cura del verde pubblico Gestione rete stradale comunale Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) | 60.000 |
| Servizio di protezione civile | 3.000 |
| Servizi di polizia locale | 40.000 |
| TOTALE | 310.000 |

↑ *[Handwritten signature]*

✓

COMUNE DI CARIATI

PROVINCIA DI COSENZA

AREA FINANZIARIA


PARERI TECNICO E CONTABILE EX ART. 49 E 147- bis DEL T.U. APPROVATO
CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000.

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. _____ REG. GM / CC

OGGETTO: TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

Cariati, li 11.08.2014



IL DIRIGENTE
(dr. Bruno Morise Guarascio)

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

Cariati, li 11.08.2014




IL DIRIGENTE
(dr. Bruno Morise Guarascio)

DEL CHE IL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO COME
SEGUE.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



00000000000000

Il sottoscritto Responsabile Area Segreteria , VISTI gli atti d' Ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione , a norma del Decreto Legislativo 18.08.2000,n.267,

E' STATA

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134- 4^ comma- del D.Lgs.vo
citato;

Pubblicata in data **04 SET. 2014**, per i prescritti 15 giorni (art. 124 D.Lgs.vo n.
267/2000), nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ;

CARIATI, li **04 SET. 2014**

Il Resp.Proc.to



IL RESPONSABILE AREA

